



Comune di San Giuliano Milanese
Servizi al Cittadino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
CIG _____

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile nella struttura denominata ARENA DEL SOLE sita in Via Marzabotto San Giuliano Milanese.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Il Centro di Aggregazione Giovanile è un'unità di offerta, a carattere diurno, che persegue gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 3/2008 ed è organizzato secondo le specificazioni contenute nel Piano Socio Assistenziale 1988/1990 e nella DGR N. 7437 del 13.06.2008 rivolta indicativamente ai giovani dai 12 ai 21 anni con finalità di sviluppo delle esperienze, prevenzione, aggregazione.

La scelta dell'amministrazione di far ricadere tale servizio nell'ambito peculiare delle politiche giovanili della scuola e della cultura, non identificandolo prettamente nell'ambito dei servizi sociali, connota l'approccio alla tipologia di servizio e di offerta volta a creare un luogo che fornisce opportunità educative.

Il Centro di Aggregazione Giovanile, Arena del Sole, rappresenta un'opportunità fondamentale per i giovani per raggiungere i seguenti obiettivi:

- offrire opportunità aggregative, al fine di agevolare la comunicazione interpersonale
- aiutare l'adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;
- favorire la partecipazione attiva e il protagonismo creativo e sostenere i giovani nei loro percorsi di studio e lavoro;
- fornire un luogo, degli spazi e dei momenti di aggregazione e di organizzazione delle attività;
- facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività socio-culturali e ricreative.
- promuovere percorsi di animazione e promozione del territorio, mediante il sostegno dei gruppi formali ed informali, anche attraverso il decentramento delle attività;
- organizzare il raccordo tra le agenzie educative, proponendosi alla comunità locale ed alle famiglie come punto di sinergia, competenza ed attivazione di risorse.
- prevenire eventuali forme di emarginazione;

ART. 3 – ATTIVITA'

Il Centro di Aggregazione Giovanile svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo libero (gioco, sport, musica, attività espressive, ecc.), e si traducono sia nell'organizzazione e gestione diretta di proprie iniziative, sia in una serie di collaborazioni con altre realtà del territorio (enti, associazioni, privati, ecc.), sia in specifici interventi a sostegno di iniziative, eventi o concorsi

realizzati da gruppi giovanili (specie in campo artistico e culturale).

La maggior parte delle iniziative giovani è direttamente collegata al loro protagonismo e alla vita comunitaria locale.

Il servizio in base alle richieste provenienti dall'utenza ed alle tendenze verificate tramite strumenti d'indagine approntati in accordo con il Settore Servizi al Cittadino del Comune preposto, propone l'attivazione di progetti ammissibili a contributo regionale e provinciale.

Il CAG inoltre, collabora attivamente alla realizzazione di parte delle azioni previste all'interno del progetto "Case rosse - laboratori sociali di quartiere", in particolare in relazione alle attività di inclusione sociale previste.

ART. 4 - PRESCRIZIONI E SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio di che trattasi dovrà essere svolto ed organizzato dall'appaltatore con proprie risorse, mezzi e personale, secondo quanto contenuto nel presente capitolato ed in tutti gli atti di gara (contratto) così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

L'appaltatore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile nei confronti del Comune, che abbia la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore.

A tale referente il Comune comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l'appalto. A tal fine l'appaltatore si impegna, entro tre giorni dall'attivazione del presente appalto, a rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di e-mail del suddetto Referente. L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio Referente durante l'orario d'ufficio del Servizio Educazione Comunale. Tale risorsa individuata dall'appaltatore non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Comune.

La sede del Centro di Aggregazione Giovanile è ubicata presso la struttura sita in via Marzabotto che dispone di n. 4 stanze, un ufficio e una sala prove, come più compiutamente indicato nella planimetria agli atti. I locali di cui al presente articolo, di proprietà del Curatore fallimentare sono opportunamente predisposti con attrezzature ed arredi messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale che ha la disponibilità temporanea dell'immobile.

Si precisa che qualora il Curatore fallimentare non mantenesse in disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale l'immobile, il Comune di San Giuliano Milanese dovrà venir meno agli obblighi contrattuali di cui al presente avviso.

Detta sede, dotata di arredi e attrezzature, verrà presa in consegna dall'appaltatore all'inizio dell'appalto, previa redazione di apposito verbale, e dovrà essere restituita alla scadenza di quest'ultimo in buono stato, salvo il normale deterioramento dell'uso.

Il Comune si assume i seguenti oneri: spese per la linea telefonica presso la sede, spese di elettricità, riscaldamento, acqua e manutenzione ordinaria e straordinaria.

La pulizia dei locali e degli ambienti è posta a carico dell'Appaltatore, che dovrà garantire anche la corretta raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle modalità utilizzate sul territorio comunale.

Per tutta la durata dell'appalto detta sede sarà destinata al servizio di che trattasi e al servizio di ludoteca. Pertanto l'Appaltatore dovrà coordinare la propria attività e gli spazi in uso con l'attività svolta presso la ludoteca e disciplinata da apposito protocollo d'intesa.

E' fatta salva la facoltà del Comune di utilizzare temporaneamente per propri scopi istituzionali la sede assegnata.

Art. 5 – DURATA E DIMENSIONI DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dal mese di gennaio al mese di dicembre 2019 (il CAG resta chiuso di norma dal 1 luglio al 31 agosto e durante le festività di Natale e Pasqua), successivamente a quella data, qualora la sede del Centro di aggregazione giovanile rimanesse in disponibilità dell'Ente sarà facoltà dell'Amministrazione proporre la ripetizione del contratto per ulteriori 12 mesi.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in relazione al monitoraggio dell'effettiva frequenza, il Comune ha stimato, a titolo puramente indicativo, un impegno complessivo annuale di € 30.000,00.

Art. 6 - PROFILI PROFESSIONALI

L'Appaltatore deve garantire che ogni unità lavorativa impiegata nella gestione del servizio sia in

possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti. Il possesso dei requisiti minimi richiesti deve essere attestato sul curriculum vitae resi disponibili al Comune; l'appaltatore, contestualmente alla consegna del Piano di progetto di cui oltre, sottoporrà al Comune per la valutazione i curricula vitae del personale da impiegare nelle attività previste. Qualora una risorsa dovesse rivelarsi non adeguata all'esercizio della funzione educativa l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni dalla richiesta. E' necessaria la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la durata del servizio. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con il Comune. La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore.

Il personale nell'espletamento del servizio deve osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio e l'uso corretto delle attrezzature.

Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile, oltre ai requisiti professionali, debbono possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze:

- ottime capacità di comunicare con i giovani, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche giovanili nel territorio;
- ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai gruppi giovanili esistenti nel territorio relativamente alle attività da realizzare;
- ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di sponsor per la realizzazione di attività specifiche);
- buone capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- capacità ludico – ricreative, organizzazione di laboratori e buona conoscenza di giochi di società.

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

Educatore professionale	
<p>PROFILO Diplomato educatore professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario) o laurea in scienze dell'educazione <i>Ovvero</i> in possesso di altro diploma professionale specifico equipollente (tecnico dei servizi sociali, diploma socio-psico-pedagogico, ecc.) con anzianità lavorativa attinente di almeno un anno da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio</p>	<p>RUOLO Contribuisce alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti. Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con il referente comunale per le politiche giovanili, sia con gli utenti del servizio. Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze tecniche specifiche.</p>

Art. 7 – ORARIO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

L'orario minimo di funzionamento del CAG, fatta salva una estensione dell'orario funzionale in

sede di offerta tecnica, è stabilito dalle ore 15,30 alle ore 18,30 per 5 (cinque) giorni alla settimana, con esclusione del sabato, della domenica, e dei giorni festivi.

L'appaltatore dovrà garantire inoltre, nell'arco della durata del contratto, un minimo di 20 ore serali per la realizzazione attività integrative e/o organizzazione di eventi rivolti ai giovani del territorio.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con l'appaltatore, di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura in rapporto al territorio, all'utenza, a particolari periodi dell'anno e di vacanze scolastiche, eventi territoriali.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Per il servizio di cui al presente appalto il Comune provvede:

- a mettere a disposizione gli attuali spazi opportunamente attrezzati secondo gli arredi e i materiali dettagliati nell'inventario sottoscritto dalle parti.
- a verificare la possibilità di mettere a disposizione strutture comunali esterne per attività sportive, ludiche, culturali.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per il servizio di cui al presente appalto l'appaltatore provvede a:

- le spese per il personale utilizzato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
- le spese per l'acquisto del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività programmate, incluso i laboratori;
- l'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;
- le pulizie e il riassetto giornaliero, oltre alla predisposizione dei rifiuti con la modalità differenziata nei giorni di rispettiva raccolta.
- Ogni e qualunque altra spesa non specificatamente posta a carico del Comune.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto dei materiali di consumo e di piccole attrezzature necessari all'attuazione delle attività del C.A.G. (cancelleria, carta per fotocopie, cartucce per stampante, ecc.)

ART. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'appaltatore siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza e che tutte le informazioni trattate e tutte le attività e i documenti, anche parziali, scambiati tra l'appaltatore e il Comune sono riservati.

A tal fine l'appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l'appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità delle singole attività .

All'inizio delle attività, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente capitolato, che saranno affidate all'appaltatore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

A decorrere dalla data di inizio del servizio, appositamente comunicata dal Comune, entro il termine massimo di 15 giorni, l'appaltatore dovrà consegnare una relazione descrittiva dell'attività che sarà oggetto di approvazione iniziale e verifica mensile.

Tale relazione dovrà prevedere le attività proposte, il personale e le risorse previste per la realizzazione delle attività.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ammontare massimo, non superabile, per l'effettuazione di questo servizio è pari ad € 30.000,00 (IVA esclusa) fatto salvo il diverso importo inferiore offerto in sede di gara.

Il corrispettivo verrà determinato sulla base dell'attuazione dello stato di avanzamento e della consuntivazione delle attività. Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo le seguenti modalità:

per ciascun trimestre l'intero importo relativo alle attività effettuate nella relazione delle attività e della consuntivazione approvati dal Comune.

Art. 13 - GESTIONE PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

Le attività ricomprese nel di cui trattasi, dovranno essere svolte dall'appaltatore con proprio personale del quale deve essere garantita la professionalità ed i requisiti previsti nel presente atto.

La programmazione, la verifica ed il controllo della attività sopraccitate, saranno effettuate dal Responsabile del Servizio Educazione del Comune. Saranno previsti periodici incontri con il personale impiegato, il Responsabile del Servizio Educazione del Comune, l'Assessore alle Politiche Giovanili.

Art. 14 - UTILIZZO DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà garantire il servizio impiegando n. 2 figure professionali (educatore e coordinatore con funzioni educative) per un minimo di 15 ore settimanali ciascuna, oltre a n. 3 ore settimanali di programmazione.

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati a Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza, ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questa e l'operatore.

L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e dei contratti nazionali di lavoro di categoria.

L'appaltatore dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per il Comune stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.

Qualora risulti che l'appaltatore non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, il Comune ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il

personale dipendente.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno.

Art. 15 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a) non apportare, in autonomia, modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- b) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori il cui comportamento arrechi disservizio.

Date le caratteristiche e la valenza relazionale del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over. L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale. In ogni caso l'Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tutti gli operatori utilizzati dall'appaltatore, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcuna spesa a carico del Comune, corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dall'appaltatore su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti da assistere.

Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare, con eventuali oneri a carico dell'appaltatore e senza alcun onere da parte del Comune, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi disposti dal Comune.

Art. 17 - VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte dell'appaltatore viene riconosciuto e stimolato purché effettuato sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore e con manleva per il Comune.

La ditta dovrà comunicare al Comune l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 18 - CONTROLLO E COORDINAMENTO DEL COMUNE

Al Comune, nella persona del responsabile del Servizio Istruzione, compete svolgere un'azione di controllo generale e di verifica sull'andamento delle prestazioni e sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato.

Al Comune spetta il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto tramite pianificazione delle attività in collaborazione con l'appaltatore, assicurare un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed un'assistenza qualitativamente idonea a soddisfare i bisogni degli utenti.

Verranno fissati in accordo con il Comune obiettivi da raggiungere definendo una programmazione condivisa e monitorata in relazioni ed incontri almeno trimestrali.

Art. 19 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore deve assicurare il pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed in particolare dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati e con modalità a ciò strettamente correlate, impegnandosi a trattare tali dati con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs.196/2003.

L'appaltatore si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso essa sarà ritenuta direttamente responsabile del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale.

All'avvio del servizio, l'appaltatore comunicherà al Comune, tramite invio di una formale comunicazione, i nominativi degli incaricati per il trattamento dei dati.

Relativamente alle procedure di gara, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento e le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali dovranno essere fatti i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

I dati personali relativi alle Imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento

informatico o manuale da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara.

Tali dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'Impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Relativamente alla gestione del servizio, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli utenti, designa l'Appaltatore quale incaricato del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da ciascun Comune. In particolare l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della Legge medesima.

Art. 20 - D.Lgs. 81/2008 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

In ogni caso si è operata una valutazione circa l'eventuale esistenza di rischi da interferenza e si è verificata la non sussistenza degli stessi e quindi la non necessità di redazione del duvri, fatto salvo in ogni caso l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità del D.lgs. n. 81/2008.

Art. 21 - QUALITA' DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare una misurazione sulla qualità del servizio attraverso una somministrazione di una customers i cui esiti dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 22 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi vengono svolti ordinariamente dal referente dell'appaltatore e dal responsabile del servizio istruzione del Comune.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività dei servizi stessi.

Qualora nel corso delle verifiche emergessero criticità rilevanti il Comune provvederà a trasmettere comunicazione formale all'appaltatore che non costituisce di per sé applicazione di penale, ma avvertimento sugli aspetti critici rilevati nell'esecuzione delle attività.

Qualora le comunicazioni arrivassero a tre potranno dare adito a penali.

In caso di mancata sostituzione nei termini previsti del personale rilevato assente € 300,00

Mancata consegna di materiale necessario per la realizzazione delle attività € 100,00.

Art. 23 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

Art. 24 - ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00= (tremilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ArT. 25 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo all'osservanza delle normative vigenti in materia di appalti e servizi.